



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 marzo 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0190(COD)**

**14146/20
ADD 1**

**CULT 93
AUDIO 66
CADREFIN 461
RELEX 1020
IA 120
CODEC 1371**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1295/2013
– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013¹.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 28 marzo 2019.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 12 dicembre 2018 e il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 6 febbraio 2019.
4. Nella riunione del 20 dicembre 2018 il Consiglio ha approvato un orientamento generale parziale (solo articoli)². Il 17 aprile 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo (testo completo, inclusi considerando e articoli)³. Si sono svolti quattro triloghi ed è stato raggiunto un accordo provvisorio nell'ultimo trilogio del 14 dicembre 2020.
5. Il 18 dicembre 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il compromesso finale⁴ risultante dai triloghi.
6. L'11 gennaio 2021 la commissione CULT del Parlamento europeo ha espresso un giudizio favorevole sul testo.

¹ Doc. 9170/18 + ADD 1.

² Doc. 15618/18 + ADD 1.

³ Doc. 7526/19.

⁴ Doc. 13848/20.

II. OBIETTIVO

7. Gli obiettivi generali del programma consistono nel salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei e nel rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo. Gli obiettivi specifici comprendono la cooperazione a livello europeo al fine di sostenere la creazione di opere europee e irrobustire la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali e creativi europei, promuovendo la competitività nel settore audiovisivo europeo, la cooperazione programmatica e l'innovazione nonché il pluralismo dei media e l'alfabetizzazione mediatica.
8. Il programma mantiene l'architettura del precedente programma Europa creativa (2014-2020) con tre sezioni distinte: la sezione Cultura, che riguarda i settori culturali e creativi ad eccezione del settore audiovisivo, la sezione MEDIA, dedicata al settore audiovisivo, e la sezione trasversoriale, volta a sostenere azioni trasversali riguardanti tutti i settori culturali e creativi.

I. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

9. Sulla base della proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo rapido in seconda lettura fondato su una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche.
10. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali, sui quali è stato raggiunto un accordo tra i legislatori nei triloghi:

Questioni fondamentali

11. Governance

Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per quanto riguarda la governance del programma, manifestando il desiderio di evitare iniziative introdotte senza suo previo consenso durante il periodo di programmazione. I legislatori hanno concordato di inserire un elenco chiuso di azioni nell'allegato I (*Descrizione delle azioni del programma*), molto dettagliato nella sostanza; la flessibilità, pertanto, si applica esclusivamente a livello di attuazione. Nuove azioni possono essere introdotte solo mediante una proposta di modifica del regolamento presentata dalla Commissione, garantendo in tal modo il coinvolgimento di entrambi i legislatori nelle decisioni politicamente rilevanti per tutta la durata del programma. I programmi di lavoro devono essere adottati mediante un atto di esecuzione, mentre il comitato del programma deve essere mantenuto quale meccanismo di controllo da parte degli Stati membri. Il ricorso ad atti delegati è previsto per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori.

12. Bilancio

L'accordo tra i colegislatori corrisponde alla dotazione finanziaria decisa dal Consiglio europeo nel contesto del QFP 2021-2027 (1 842 000 000 EUR a prezzi correnti), integrata da una dotazione aggiuntiva pari a 600 000 000 EUR a prezzi 2018 (risultante dall'adeguamento specifico dei programmi previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093). I due colegislatori hanno inoltre convenuto di utilizzare lo stesso modello di ripartizione per sezione sia per la dotazione finanziaria che per la dotazione aggiuntiva: almeno il 33 % per l'obiettivo corrispondente alla sezione Cultura, almeno il 58 % per l'obiettivo corrispondente alla sezione MEDIA e fino al 9 % per l'obiettivo corrispondente alla sezione transettoriale.

13. Soggetti a cui possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte

Nel definire i soggetti ammissibili a partecipare al programma, la Commissione ha proposto due soggetti che potrebbero beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte: la European Film Academy (EFA) e l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO).

Sebbene la posizione iniziale del Parlamento fosse simile a quella della Commissione, con l'inclusione dell'EFA quale beneficiaria di un sostegno diretto senza concorrenza nel contesto specifico dell'attività del Premio LUX, la posizione iniziale del Consiglio era meno favorevole e poneva l'accento sulla concorrenza leale come condizione preliminare per accedere ai finanziamenti pubblici. Il testo risultante dai negoziati non prevede beneficiari designati per le sovvenzioni senza inviti a presentare proposte. Tuttavia, contiene un riferimento esplicito al Premio LUX fra le azioni attraverso cui vanno perseguite le priorità della sezione MEDIA (allegato I). Quanto all'EUYO, il testo consiste nel: a) riconoscerne lo status specifico in un considerando (il 40) e; b) offrire l'opportunità di sostenere tale organismo nell'allegato I (soluzione analoga a quella individuata per il Premio LUX). L'EUYO è inoltre oggetto di una lettera d'intenti presentata dalla Commissione.

14. Condizioni di parità

I principali elementi che definiscono la posizione del Consiglio al riguardo, già ampiamente discussa, sono i seguenti:

- applicare il concetto di "condizioni di parità" esclusivamente alla sezione MEDIA;
- riconoscere la necessità di tenere conto delle differenze tra i paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di contenuti audiovisivi, nonché l'accesso a questo tipo di contenuti e le tendenze in termini di consumo degli stessi e, in particolare, dovrebbe tenere conto delle loro specificità linguistiche e geografiche;
- mirare ad aiutare i talenti europei, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale;
- riflettere il concetto di "condizioni di parità" in due indicatori (che catturino importanti elementi del programma e siano utilizzati per valutarne i risultati).

15. Il trattamento del settore musicale

Il testo concordato comprende un considerando semplificato (il 13) e un enfatico riferimento al settore musicale nella parte introduttiva alle azioni settoriali nell'ambito della sezione Cultura. In linea con quanto proposto dalla Commissione, il settore musicale è individuato quale oggetto di un'azione settoriale distinta, accanto al settore librario ed editoriale, al settore dell'architettura e del patrimonio culturale, nonché ad altri settori della creazione artistica con esigenze specifiche.

16. Inclusione

Il testo concordato introduce nel programma un nuovo riferimento orizzontale all'inclusione (all'articolo 3 - *Obiettivi del programma*).

Altre questioni

17. I legislatori hanno convenuto di preservare il logo MEDIA, il cui simbolo visivo è stato inserito in un nuovo allegato aggiunto al testo.
18. Per quanto riguarda la partecipazione dei paesi terzi, l'esito dei negoziati prevede che tutti i paesi terzi che partecipano alle sezioni MEDIA e transettoriale del programma debbano soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS). In casi debitamente giustificati, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato possono beneficiare di una deroga a tale obbligo. Gli Stati EFTA-SEE, i paesi candidati e potenziali candidati che hanno partecipato a pieno titolo al programma 2014-2020 beneficeranno di un periodo transitorio per allineare la loro legislazione nazionale alla direttiva AVMS riveduta. Solo i paesi terzi che partecipano alla sezione Cultura hanno la possibilità di istituire un punto di contatto.
19. Varie disposizioni sono state modificate per assicurare un approccio orizzontale a tutti i fascicoli collegati al QFP. Esse riguardano questioni quali l'aggiunta della durata del programma all'articolo 1, in linea con l'arco temporale del QFP 2021-2027, la partecipazione dei paesi terzi, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il marchio di eccellenza, il finanziamento cumulativo e alternativo e la retroattività.

II. CONCLUSIONE

20. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata dalla presidente della commissione CULT del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti il 15 gennaio 2021. In tale lettera, la presidente della commissione CULT indica che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento la sua posizione concordata, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previo esame da parte dei giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento.
-